

Riccione, 18 GEN 2018
Prot. n. 437

A TUTTI I FORNITORI
LORO SEDI

Oggetto: Applicazione “split payment” per le fatture emesse nei confronti di Geat S.r.l.

La Finanziaria 2015 ha introdotto il c.d. “split payment”, disciplinato dall’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72, applicabile alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli Enti pubblici, prevedendo che l’imposta sia versata all’Erario direttamente dal destinatario della fattura (Ente pubblico).

L’art. 1, D.L. n. 50/2017, a decorrere dall’1.7.2017, ha esteso l’applicazione del meccanismo in esame anche alle operazioni effettuate nei confronti delle società controllate direttamente dai Comuni, pertanto anche nei confronti di Geat.

Gli adempimenti connessi all’applicazione delle nuove disposizioni possono essere così sintetizzati:

- dal 01/07/2017 il fornitore emetterà la fattura (come di consueto) nei confronti di Geat S.r.l., addebitando l’IVA e con l’annotazione “scissione dei pagamenti” (o “split payment”) ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. 633/72;
- il cliente (Geat S.r.l.) effettuerà due distinti pagamenti ossia:
 1. verserà al fornitore il corrispettivo della cessione di beni / prestazione di servizi (al netto dell’IVA);
 2. verserà l’IVA all’Erario.

La novità normativa, introdotta dal D.L. 50/2017 si applica alle operazioni per le quali la fattura sarà emessa a partire dall’1 luglio 2017.

Nel caso in cui la fattura da emettere nei confronti di Geat rientri nel regime del reverse charge, dovrà essere emessa come previsto dall’art.17 del D.P.R. 633/72 modificato dalla Legge di Stabilità 2015.

A disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

GEAT SRL
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Brezza

